

ciali, sono tipicamente separate (art. 12, 1° comma, lett. b) dalle prime (art. 12, 1° comma, lett. a).

Né vale richiamare, come fa il ministero ricorrente, la sentenza di questa corte 29 marzo 1990, n. 2573 (*Foro it.*, Rep. 1990, voce *Tributi in genere*, n. 705), che si riferisce agli enti ecclesiastici, sia perché la speciale normativa che regola le fondazioni bancarie non consente di inquadrare l'attività di gestione delle partecipazioni nella categoria dell'attività commerciale, sia perché, in base all'art. 4, 1° comma, e all'art. 4, 5° comma, lett. b), d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, «non sono considerate ... attività commerciali ... b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare l'attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di condizionamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate». Se, in base a questa normativa di genere intermedio, l'attività di gestione di partecipazioni societarie non è considerata commerciale anche quando non sia strumentale ad altre attività, a maggior ragione si giustifica la negazione della natura commerciale a quella attività di gestione di partecipazioni che, qual è quella delle fondazioni bancarie, è strumentale rispetto alle loro finalità sociali indicate dalla legge.

A sostenere la tesi del ministero delle finanze non serve nemmeno richiamare l'art. 12, 2° comma, d.leg. 17 maggio 1999 n. 153, per ritenere che l'estensione dell'agevolazione ex art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, operata alla fine degli anni novanta, provi che essa non spettava per gli anni precedenti. Si deve considerare, infatti, al riguardo, che l'art. 3, 1° comma, lett. a), l. 23 dicembre 1998 n. 461 ha fissato come criterio e principio direttivo per la delega legislativa: «l'attribuzione del regime previsto dall'art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'art. 12 d.leg. 20 novembre 1990 n. 356 ...». Inoltre l'art. 12, 1° comma, d.leg. 17 maggio 1999 n. 153 ha previsto che «le fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo primo si considerano enti non commerciali di cui all'art. 87, 1° comma, lett. c), Tuir, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio ... di imprese strumentali ai loro fini statutari». Il 2° comma dello stesso art. 12 stabilisce, poi, che «alle fondazioni previste dal 1° comma ... si applica il regime previsto dall'art. 6 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601. Lo stesso regime si applica ... alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'art. 12 d.leg. 20 novembre 1990 n. 356 e successive modificazioni». Dalla lettura delle disposizioni della legge di delega e del decreto legislativo delegato, che concorrono alla formazione della norma agevolativa, si desume che essa non ha efficacia innovativa per quegli enti che abbiano perseguito le finalità di interesse pubblico e di utilità sociale anche negli esercizi precedenti.

Infine, si deve rilevare che, in base al suo statuto, la Compagnia San Paolo è un ente pubblico che persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, in particolare nei settori della ricerca scientifica, economica e giuridica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, della sanità, dell'assistenza e della tutela delle categorie più deboli (art. 3) e che la gestione delle sue partecipazioni nei soggetti conferitari e degli altri suoi beni è lo strumento per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali (art. 4). In altri termini il rapporto tra gestione delle partecipazioni e fini di utilità sociale non è, come sostiene il ministero delle finanze, un rapporto tra attività principale e attività accessorie, ma un rapporto tra attività strumentale e attività essenziali.

7. - In conclusione, poiché non risulta fondato alcuno dei motivi addotti dal ministero delle finanze per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 17 giugno 1999, n. 99/13/99, il ricorso deve essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; ordinanza 8 maggio 2002, n. 6591; Pres. GIUSTINIANI, Rel. SEGRETO, P.M. FRAZZINI (concl. diff.); Banca 121 Credito popolare salentino-Banca del Salento (Avv. PEDRETTI, FALLETTI, FEDELE) c. Restaino (Avv. PORCACCHIA). Regolamento di competenza avverso Trib. Lecce 24 febbraio 2001.

Competenza civile — Territorio — Lesione della reputazione — «Newsgroup» — «Forum commissi delicti» — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 20).

In caso di lesione della reputazione commessa via Internet, il foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c. è quello in cui ha il domicilio il danneggiato quando egli agisca in giudizio per il risarcimento di danni patrimoniali e morali, poiché il domicilio, in quanto sede precipua degli affari e degli interessi, è il luogo principale in cui verosimilmente si sono verificati gli effetti negativi dell'offesa. (1)

(1) L'odierna ordinanza (riportata in *Guida al dir.*, 2002, fasc. 21, 47, con commento di RICCHIUTO) si segnala in quanto rappresenta il primo intervento della Cassazione in tema di competenza territoriale per fatto illecito commesso via Internet (per un significativo precedente, in qualche modo conforme, v. Trib. Messina, ord. 6 novembre 2000, *Foro it.*, 2001, I, 2032, con nota di DI CIOMMO, in materia di concorrenza sleale realizzata attraverso l'utilizzazione illecita di nomi di dominio). L'occasione è offerta ai giudici di legittimità da un provvedimento con il quale il Tribunale di Lecce (sent. 24 febbraio 2001, *ibid.*, 2031, e *Dir. informazione e informatica*, 2001, 721, con nota di CASSANO e SISTO) affermava la propria incompetenza a pronunciarsi sulle istanze risarcitorie promosse da un istituto di credito, con sede legale nella città salentina, che si riteneva danneggiato dalle affermazioni prodotte via Internet — precisamente attraverso un *newsgroup* — dal convenuto, residente a Roma. La pronuncia in epigrafe critica e respinge la tesi sostenuta nella sentenza di merito (a tenore della quale il *forum commissi delicti* sarebbe individuabile soltanto quando vi sia certezza circa l'ubicazione del *server* utilizzato dal danneggiante), così come respinge altresì la tesi per cui, in caso di fatto illecito commesso via Internet, ci sarebbe una competenza diffusa di tutti i tribunali ubicati in luoghi in cui è possibile accedere alla rete, nonché quella a tenore della quale per *locus commissi delicti* dovrebbe intendersi il posto in cui si trovava l'autore dell'illecito al momento dell'immissione in rete dei dati illeciti.

La Cassazione sembra, invece, aderire alla tesi proposta sulle colonne di questa rivista nella già citata nota di F. DI CIOMMO, *Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del «locus commissi delicti»*, a cui, per ulteriori considerazioni, adde, P. SAMMARCO, *Competenza territoriale in materia di illecita utilizzazione di nome a dominio*, in *Dir. informazione e informatica*, 2001, 236; G. CASSANO-G. SISTO, *Competenza territoriale per la diffamazione commessa attraverso Internet*, *ibid.*, 721; M. FAZZINI, *Problemi di competenza territoriale e responsabilità dei «service providers» in Internet*, in *Annali it. dir. autore*, 1999, 675. La stessa tesi è formulata, con un più ricco apparato argomentativo, anche in F. DI CIOMMO, *Internet (responsabilità civile)*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, aggiornamento 2002. Per un tentativo di applicare un'analoga soluzione ermeneutica agli illeciti compiuti a mezzo stampa — rispetto ai quali, tuttavia, si registra una consolidata giurisprudenza contraria —, v. L. IANNICELLI, *Foro del luogo in cui sorge l'obbligazione da fatto illecito commesso con l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro it.*, 2001, I, 3363. In proposito, sembra corretto sottolineare come il principio affermato dalla Suprema corte nell'odierna ordinanza — a tenore del quale, per *locus commissi delicti* deve intendersi quello in cui si realizza il danno, patrimoniale o morale, conseguenza del fatto — abbia carattere talmente generale da poter mettere in crisi tale consolidato orientamento pretorio.

Per gli opportuni approfondimenti, v. la nota di F. DI CIOMMO che segue.

* * *

Art. 20 c.p.c. e illeciti commessi tramite Internet (una regola a valere per tutti i mezzi di comunicazione di massa?).

I. - *Il fatto illecito digitale alla ricerca di regole.* Correvva l'anno 1981 quando il noto biologo francese, già premio Nobel per la medicina, François Jacob, dopo aver osservato che il mondo è riducibile al trionfo «messaggio, codice, informazione», si chiedeva «quale dissezione dislocerà domani gli oggetti attuali per ricomporli in uno spazio nuovo? Quale nuova matrisca ne salterà fuori?» (1). Le domande che

(1) F. JACOB, *Le jeu des possibles, essai sur la diversité du vivant*, Fayard, 1981.

1. - Con citazione notificata il 10 novembre 1999, la Banca 121, già Banca del Salento, conveniva davanti al Tribunale di Lecce Restaino Sandro per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da un'assunta illecita pubblicazione sulla rete Internet di un messaggio relativo alla banca e definito dalla stessa diffamatorio.

Resisteva il Restaino eccependo l'incompetenza del tribunale adito in favore di quello di Roma.

Jacob si poneva soltanto quattro lustri fa si rivelano oggi meno visionarie di quanto non apparvero all'epoca della loro formulazione. E ciò in quanto la rivoluzione informatica, che negli anni novanta ha avuto in Internet il suo massimo approdo mediatico e, nel contempo, la sua più penetrante (e probabilmente definitiva) arma di diffusione (2), ha creato, sul finire del secolo appena trascorso, i presupposti per la nascita di quello «spazio nuovo», governato da leggi fisiche del tutto peculiari e da dimensioni affatto nuove, che lo studioso d'oltralpe aveva in qualche modo profetizzato (3). Con tali epocali novità l'uomo in genere, e il giurista di conseguenza, devono fare i conti (4).

In particolare quest'ultimo — volendo qui trascurare i tanti problemi giuridici del c.d. commercio elettronico (5) — in relazione al fatto illecito commesso per mezzo delle nuove tecnologie di rete, dovrà, come minimo, chiedersi: 1) vista la dematerializzazione delle attività compiute in Internet, dove e quando il fatto illecito è commesso; 2) considerato l'anonimato di cui lo *user*, in presenza di determinate condizioni, gode in rete, chi sono i soggetti responsabili; 3) preso atto dell'emersione di nuovi beni e nuove fattispecie dannose, che natura hanno i diversi titoli di responsabilità e quale tutela occorre riconoscere alle nuove forme di proprietà digitale, al diritto di accesso ad informazioni *on line* (6), nonché alle tradizionali privative intellettuali e industriali (7); 4) posta l'assenza di confini fisici delle moderne reti telematiche, a quale ambito territoriale bisogna restringere l'indagine relativa agli effetti del fatto e come quantificare i danni (8).

Le risposte a questi ed altri interrogativi, suscitati dall'utilizzazione sempre più diffusa delle nuove tecnologie della comunicazione, spesso sono tutt'altro che semplici, ed in alcuni casi sembra che di un intervento legislativo *ad hoc* non si possa proprio fare a meno (9). Nelle

(2) Cfr. F. DI CIOMMO, *L'informazione giuridica nell'era digitale: un «trade off» inevitabile tra quantità e attendibilità?*, introduzione a Id. (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, Milano, 2002, XII.

(3) Per opportuni approfondimenti, v. F. CIOTTI-G. RONCAGLIA, *Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media*, Roma-Bari, 2000; F. RAMPINI, *Una rivoluzione in corso*, Bari, 2000; F.G. PIZZETTI, *Nell'era della rete*, Torino, 2000; P. CARBONE-P. FERRI, *Le comunità virtuali*, Milano, 1999.

(4) Lo sviluppo della tecnologia di rete è giunto in una fase di non ritorno, tale per cui nel futuro prossimo si assisterà ad una convergenza verso Internet anche di tecnologie tradizionali, della comunicazione e non. Cfr. T.L. YARBROUGH, *Connecting the World: The Development of the Global Information Infrastructure*, 53 *Federal Commission Law Journal* 315 (2001); nonché R. BORRUSO-C. TIBERI, *L'informatica per il giurista - Dal bit ad Internet*, 2ª ed., Milano, 2001.

(5) Tra gli scritti che affrontano le diverse problematiche riconducibili al commercio elettronico, v. V. FRANCESCHELLI (a cura di), *Commercio elettronico*, Milano, 2001; P. VALENTE-F. ROCCATAGLIATA, *Internet. Aspetti giuridici e fiscali del commercio elettronico*, Novara, 2001; E. TOSI (a cura di), *I problemi giuridici e fiscali di Internet*, 2ª ed., Milano, 2001; S. GIUSEPPINI, *Principi di commercio elettronico*, Roma, 2001; G. COMANDÈ-S. SICA, *Il commercio elettronico. Profili giuridici*, Torino, 2001; U. DRAETTA, *Internet e commercio elettronico. Nel diritto internazionale dei privati*, Milano, 2001; G. CASSANO, *Internet. Nuovi problemi e questioni controverse*, Milano, 2001; E.M. TRIPODI-F. SANTORO-S. MISSINEO, *Manuale di commercio elettronico*, Milano, 2000.

(6) Cfr. J. RIFKIN, *L'era dell'accesso*, Milano, 2000; nonché A. PALMIERI-R. PARDOLESI, *Gli «access contracts»: una nuova categoria per il diritto nell'età digitale*, in DI CIOMMO (a cura di), *Le banche di dati giuridici*, cit., 175, e G. FALETTI, *Il contratto di «Application Service Provisioning»*, in *Dir. informazione e informatica*, 2001, 411.

(7) Tra gli scritti più recenti su tali temi, v. G. ZICCARDI, *Il diritto d'autore nell'era digitale*, Milano, 2001; G. ZICCARDI-P. VITIELLO, *La tutela giuridica del nome di dominio*, Modena, 2000; P. VARI, *La natura giuridica dei nomi di dominio*, Padova, 2001; M. RICOLFI, *A copyright for cyberspace? The european dilemmas*, in *Annali it. dir. autore*, 2000, 443.

(8) Per un'aggiornata rassegna dei principali problemi aperti in materia e per un primo tentativo di risolvere alcune questioni, cfr. F. DI CIOMMO, *Internet (responsabilità civile)*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, aggiornamento 2002.

(9) S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 9, osserva come «l'intreccio tra innovazione tecnologica, mutamento sociale e soluzioni giuridiche pone ogni giorno problemi di fronte ai quali spesso appaiono del tutto improponibili i vecchi criteri, le ricette conosciute. Molti hanno fretta, invocano risposte definitive, e talvolta cercano di imporle. Ma

Il Tribunale di Lecce, con sentenza depositata il 24 febbraio 2001 (*Foro it.*, 2001, I, 2031), dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la Banca 121.

Ritiene questa corte che vada dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce.

2. - Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo della com-

more, tuttavia, è compito dei giudici e della dottrina studiare le soluzioni più efficienti per far fronte alle esigenze concrete di regolamentazione. In tale contesto si inserisce la pronuncia in epigrafe, la quale rappresenta il primo intervento della Suprema corte su uno dei tanti problemi derivanti dall'applicazione delle regole giuridiche tradizionali al c.d. ciberspazio (10): cosa ha da intendersi, in caso di fatto illecito commesso via Internet, per *locus commissi delicti*, e dunque, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., a quale giudice si deve riconoscere la competenza territoriale alternativa a conoscere dell'eventuale causa?

II. - *Accolta la tesi del domicilio del danneggiato come foro alternativo*. Che il principio, sulla base del quale Trib. Lecce 24 febbraio 2001, cit., dichiarò il proprio difetto di competenza territoriale (in ordine alla domanda di risarcimento dei danni promossa da un istituto di credito, con sede legale nel capoluogo salentino, che lamentava la lesione della propria reputazione cagionata da affermazioni diffamanti espresse via Internet in un *newsgroup*), non avrebbe trovato proseliti tra i giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sul relativo regolamento di competenza, più che un auspicio, era una certezza (11). La pronuncia impugnata, infatti, si reggeva su presupposto debole: in caso di fatto illecito commesso via Internet, «il *forum commissi delicti* è quello del luogo dove si trova il *server* sul quale sono caricate le pagine contenenti le dichiarazioni [offensive]»; ed una conseguenza inaccettabile: «nel caso manchino prove certe riguardo all'ubicazione del *server* [...] la competenza va radicata presso il foro del luogo di residenza del danneggiante». La debolezza del presupposto dipende dal fatto che esso non rappresenta un dato di fatto, bensì il risultato di una scelta, effettuata dal giudice, non solo arbitraria, in quanto ci sono almeno altre quattro opzioni in astratto egualmente praticabili (12), ma anche scorretta in punto di diritto, perché in nessun caso sembra potersi affermare che la semplice memorizzazione (o caricamento) sul *server* dei materiali illeciti possa integrare tutti i presupposti del fatto illecito (13). Da tale, già discutibile, premessa, il tribunale salentino faceva scaturire una conseguenza che si rivelava addirittura paradossale perché la sentenza, muovendo alla ricerca del foro alternativo di cui all'art. 20 c.p.c., finiva per affermare che, in mancanza di prove certe circa l'ubicazione del *server* (circostanza, questa, che rappresenta la regola in Internet (14)), non è possibile individuare un foro territoriale alternativo, così che l'unico tribunale competente sarebbe quello della residenza o del domicilio del danneggiante (foro generale). In altre parole, la strada seguita dalla sentenza impugnata sostanzialmente aboliva, per gli illeciti perpetrati via Internet, il foro alternativo di cui al citato art. 20 (come, peraltro, fa,

la realtà non è soltanto mutevole e, come tale, sfugge continuamente agli schemi nei quali si vorrebbe costringerla: è pure straordinariamente ricca, e non può essere compresa con le vecchie categorie. Per questo occorrono analisi, ricognizioni puntuali delle nuove questioni, prima di correre verso soluzioni frettolose, e inefficienti». Già dieci anni prima, riflettendo proprio sull'incrocio tra computer e illecito civile, F.D. BUSNELLI, *Introduzione*, in G. ALPA (a cura di), *Computers e responsabilità civile*, Milano, 1985, dopo aver sottolineato come su tale argomento regnasse «un'atmosfera di tranquilla indifferenza, che rischia però di essere l'indifferenza dell'ignoranza», evidenziava «le difficoltà di incanalare la variegata delle ipotesi prospettabili nei binari delle regole tradizionali in materia di responsabilità civile».

(10) Il termine «cyberspace» fu coniato da W. GIBSON nel 1983 nel suo romanzo pubblicato in italiano con il titolo *Neuromante*, Milano, 1984.

(11) In proposito, cfr. F. DI CIOMMO, *Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del criterio del «locus commissi delicti»* (nota a Trib. Lecce 24 febbraio 2001, Trib. Verona, ord. 18 dicembre 2000 e Trib. Messina, ord. 6 novembre 2000), in *Foro it.*, 2001, I, 2033.

(12) V. *infra*, par. III.

(13) È ben possibile, infatti, che materiali caricati sul *server* non abbiano ancora prodotto alcun danno perché, ad esempio, nessuno li ha ancora visti. Già Cass., sez. V, 17 novembre 2000, p.m. c. ignoti, *Guida al dir.*, 2001, fasc. 3, 73, si era espressa in questi termini, rilevando come l'evento dannoso in Internet si verifica solo quando i terzi si connettono al sito contenente i materiali contestati e percepiscono il messaggio che si assume essere lesivo.

(14) Il più delle volte non è dato, infatti, agli utenti conoscere facilmente l'ubicazione dei *servers* dei *providers* con i quali essi entrano in rapporti durante la navigazione.

plettezza dell'eccezione d'incompetenza, non avendo la sentenza impugnata rilevato che il convenuto non aveva fatto alcun riferimento al criterio del luogo dove si è prodotto il danno, bensì solo al luogo dove sarebbe stato commesso il fatto.

Ritiene questa corte che la censura sia infondata.

Correttamente il giudice di merito ha rilevato che il Restaino non era incorso in alcuna decadenza, in quanto ha articolato l'eccezione d'incompetenza, sia con riguardo al foro generale delle persone fisiche, sia con riguardo ai fori facoltativi di cui

all'art. 20 c.p.c. In particolare, avendo sostenuto il convenuto, che non sussisteva la competenza del Tribunale di Lecce, poiché il fatto non era stato ivi commesso, ha chiaramente contestato la competenza di quel giudice, quale quella del *forum commissi delicti*, divenendo poi una questione che attiene alla fondatezza giuridica dell'eccezione stabilire se per l'individuazione di detto foro debba tenersi conto solo della condotta o dell'evento illeciti, ovvero del danno conseguente agli stessi.

3. - Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la

nella maggior parte dei casi, la giurisprudenza che, in materia di illecito a mezzo stampa o trasmissioni radiotelevisive, riconosce come *locus commissi delicti* quello in cui il prodotto editoriale è stampato o quello dove si trovano le tecnologie che diffondono il segnale radiotelevisivo).

La Cassazione, malgrado il parere contrario del procuratore generale, sconfessa la pronuncia salentina e aderisce ad una tesi diversa, già sostenuta in dottrina sulle colonne di questa rivista (15), a tenore della quale è ben possibile interpretare la norma citata partendo dal presupposto che il luogo di realizzazione del fatto illecito è quello nel quale esso produce il relativo danno, rilevando poi come il danno prevalente è presumibilmente sofferto presso il luogo di domicilio del danneggiato (16), e quindi individuando proprio in detto domicilio il *locus commissi delicti* in caso di fatto illecito commesso via Internet.

III. - *Respinte le altre soluzioni prospettate in dottrina e giurisprudenza.* Prima di entrare nel dettaglio della tesi fatta propria dalla Cassazione, giova rapidamente ricordare le alternative che i giudici di legittimità avevano a disposizione per sciogliere il nodo ermeneutico.

In materia di illeciti compiuti via Internet, i tribunali di merito italiani si sono, finora, più volte espressi in materia di violazione del marchio e di concorrenza sleale realizzate attraverso nomi a dominio o, più raramente, attraverso *linking* e *meta-tag* (17). In tema di utilizzazione indebita di nomi a dominio, mentre la giurisprudenza sembra per lo più orientata a ritenere competente, ai sensi dell'art. 20, il giudice del luogo dal quale viene predisposto e gestito il sito *web*, visto che «il comportamento da reprimere non consiste nella disponibilità sulla rete del sito in cui si perpetra la violazione, ma nella predisposizione del sito stesso e nella sua gestione» (18), in dottrina sono state sostenute diverse tesi e non manca chi propone ai nostri fini il luogo dove ha sede la *Registration Authority* italiana presso la quale viene registrato il nome di dominio, in quanto «proprio negli uffici di quest'ultima, e/o nella sua sede, viene consumata l'attività pregiudizievole dei diritti di terzi» (19). In materia di concorrenza sleale, invece, un orientamento pretorio dichiara competente ogni tribunale ubicato in luoghi dai quali sia possibile accedere ad Internet (20), ed un altro ancora sostiene la competenza del giudice del luogo in cui il danneggiante ha la propria sede operativa (21). A queste tesi occorre aggiungere quella seguita, in materia di lesione della reputazione, nella sentenza del Tribunale di Lecce, che — come già detto — fa leva sulla localizzazione del *server* usato dal danneggiante.

La veloce rassegna delle diverse tesi che, nel giro di pochissimi anni,

si sono andate formando, evidenzia come, anche in relazione alle fattispecie illecite coinvolgenti Internet, si propongono le divergenze (e dunque le incertezze) interpretative che tradizionalmente riguardano l'art. 20 c.p.c. (22). Nell'impossibilità di approfondire in questa sede la complessa questione di carattere generale (23), giova concentrare l'attenzione ancora sull'illecito compiuto a mezzo Internet e sull'ordinanza in epigrafe.

IV. - *Le ragioni della pronuncia della Suprema corte.* Gli argomenti usati dalla Suprema corte, per aderire ad un'interpretazione della disposizione di legge in parola funzionale all'operare delle nuove tecnologie della comunicazione di massa e nel contempo rispettosa della *ratio* della norma, sono facilmente sintetizzabili nei seguenti punti: 1) nell'ambito della responsabilità aquiliana, il luogo di compimento del fatto illecito è quello in cui si perfeziona l'illecito e dunque quello di produzione del danno (24); 2) per gli illeciti con effetti territorialmente diffusi bisognerebbe avere riguardo al luogo di prima incidenza dannosa del fatto e, dunque, per i fatti compiuti a mezzo Internet, considerato che la semplice pubblicazione di materiali illeciti non produce un danno, occorrerebbe prendere in considerazione il luogo «in cui il primo visitatore abbia letto la notizia offensiva. Sennonché ciò già in astratto diventa di difficilissima, se non impossibile, individuazione»; 3) tale considerazione fa il paio con il rilievo a tenore del quale il danno per cui si agisce in giudizio, quando è qualificabile come danno-conseguenza, «può verificarsi anche successivamente [e dunque] non necessariamente nel luogo dell'evento illecito, generatore del danno civile» (25); 4) accedere alla tesi per cui, in caso di danno territorialmente diffuso, il danneggiato dovrebbe poter adire i giudici di ogni foro in cui si è realizzata la divulgazione dei materiali illeciti, «a parte il vizio di origine di identificare il danno risarcibile [...] con l'evento lesivo della reputazione [...], incorre nel grave inconveniente di rendere estremamente 'ambulante' la competenza territoriale, attribuendo all'attore una discrezionalità tale da sfociare in una libertà assoluta, oppure — a contrariis — di rendere praticamente impossibile a quest'ultimo di provare che effettivamente il luogo indicato sia quello dove vi sia stata la prima 'visita' del sito da parte di uno degli indeterminati potenziali visitatori»; 5) l'esigenza di evitare ciò, e quella di fissare un criterio certo al fine di individuare un giudice unico in tema di risarcimento del danno, «ri-

(22) Sull'applicazione dell'art. 20, la giurisprudenza tradizionalmente appare divisa — ma in materia si impone una distinzione tra le diverse categorie di illecito, sulla quale qui non è dato indugiare — tra un orientamento maggioritario, a tenore del quale il *locus commissi delicti* sarebbe quello in cui si è verificato l'evento dannoso, ed uno minoritario, per cui è competente il giudice del luogo in cui si è verificato il fatto illecito (così, da ultimo, Cass. 14 dicembre 1989, n. 5625, *Foro it.*, Rep. 1989, voce *Competenza civile*, n. 57). La dottrina, invece, appare piuttosto concorde nel sostenere le ragioni del primo orientamento (tra i tanti, cfr. R. SANTULLI-M. ACONE, *Competenza* (dir. proc. civ.), voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1988, VII, 36; E. VIANELLO, *Competenza nel diritto processuale civile*, voce del *Digesto civ.*, Torino, aggiornamento 2000, 168; G. GIONFRIDA, *Competenza civile*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1961, VIII, 39). Cfr., da ultimo, F. TERZONI, *Brevi note in tema di competenza territoriale nelle cause di plagio di opera musicale*, in *Dir. autore*, 2000, 246; A. MUSSO, *Il «locus commissi delicti» nell'azione di concorrenza sleale*, in *Riv. dir. ind.*, 1999, II, 427; M. DE CRISTOFARO, *Il foro delle obbligazioni - Profili di competenza e giurisdizione*, Torino, 1999.

(23) Per una aggiornata ed esauriente trattazione della problematica accennata, nonché per gli opportuni ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, v. L. IANNICELLI, *Foro del luogo in cui sorge l'obbligazione da fatto illecito commesso con l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa* (nota a Cass. 14 luglio 2000, n. 9369), in *Foro it.*, 2001, I, 3363.

(24) In questi termini si era già espressa Cass., sez. un., 30 maggio 1989, n. 2629, *Foro it.*, Rep. 1992, voce *Responsabilità civile*, n. 68, e *Foro pad.*, 1991, I, 447.

(25) In proposito, già Cass. 5 giugno 1991, n. 6381, *Foro it.*, 1992, I, 436, ebbe modo di rilevare che «in difetto di coincidenza territoriale tra [luogo del comportamento illecito e luogo dell'evento dannoso], il *forum commissi delicti*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c., deve essere individuato con riguardo al luogo in cui detto evento si è verificato». Per gli opportuni approfondimenti, v. la nota 31.

(15) Per la prima formulazione della soluzione ermeneutica seguita dalla Cassazione nell'ordinanza in rassegna, cfr. DI CIOMMO, *Dispute sui «domain names»*, cit. La tesi in parola è sviluppata, con un più ampio apparato argomentativo, anche in *Id.*, *Internet* (responsabilità civile), cit.

(16) In realtà, chi scrive proponeva più genericamente di avere riguardo, oltre che al domicilio, anche al luogo di residenza, per le persone fisiche, ed alla sede legale per le persone giuridiche. Tuttavia, la precisazione effettuata dalla corte, nel senso di individuare il foro territoriale competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., tenendo presente esclusivamente il domicilio del danneggiato, appare corretta nel contesto di un impianto concettuale che individua il *locus commissi delicti* in relazione al luogo di produzione del danno patrimoniale prevalente.

(17) Oltre alle decisioni già segnalate in DI CIOMMO, *Dispute sui «domain names»*, cit., v., tra le decisioni più recenti, Trib. Milano, ord. 8 febbraio 2002, *Guida al dir.*, 2002, fasc. 12, 40, con commento di E. SACCHETTINI, e Trib. Monza, ord. 14 maggio 2001, *Corriere giur.*, 2001, 1625, con nota di S. MEANI. Su *linking* e *meta-tag*, cfr., anche per gli opportuni riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, DI CIOMMO, *Internet* (responsabilità civile), cit.

(18) Così, Trib. Verona, ord. 18 dicembre 2000, cit.

(19) Così, P. SAMMARCO, *Competenza territoriale in materia di illecita utilizzazione di nome a dominio*, in *Dir. informazione e informatica*, 2001, spec. 242.

(20) Così, Trib. Cagliari, ord. 30 marzo 2000, *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Marchio*, n. 177, e, per esteso, *Nuova giur. civ.*, 2000, I, 535, e *Discipl. comm.*, 2000, 1092, con nota, in entrambi i casi, di A. PALAZZOLO, nonché *Giur. it.*, 2000, 1671, con nota di S. PEYRON.

(21) Così, Trib. Napoli, ord. 14 giugno 2000, *Dir. informazione e informatica*, 2001, 231, con nota di P. SAMMARCO.

violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c., sotto il profilo dell'individuazione del *forum commissi delicti* e comunque l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione.

Ritiene la ricorrente che, dovendosi la competenza del foro alternativo nelle obbligazioni da responsabilità aquiliana individuare con riferimento al luogo in cui si era verificato il danno, tenuto conto che nella specie si trattava di danni causati da espressioni diffamatorie trasmesse via Internet con un c.d.

mangono soddisfatte dall'individuazione di tale competenza [in capo al tribunale] del luogo in cui ha il domicilio il soggetto che ha subito i [...] danni patrimoniali e morali, proprio perché, essendo il domicilio 'la sede principale degli affari e degli interessi' [...] è quello il luogo 'principale' in cui si sono verificati gli effetti negativi dell'offesa».

In definitiva, la Suprema corte riconosce l'opportunità di individuare, anche per i fatti illeciti commessi via Internet un foro territoriale alternativo che non si presti ad arbitri di parte e che risulti il più possibile oggettivo e predeterminabile. Tale foro sarà quello in cui il danneggiato ha il proprio domicilio: soluzione di carattere processuale ed ispirata da esigenze legate allo sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione, che trova, tuttavia, anche sul versante del diritto civile sostanziale, sponde sicure.

Proprio perché si muove sul terreno del diritto sostanziale, la corte non può esimersi dal rilevare che la tesi seguita nell'ordinanza in rassegna non è utilizzabile quando il danneggiato lamenta, a seguito dell'ingiuria, un mero «danno alla personalità» (26), e dunque un pregiudizio ad un diritto tutelato anche a livello costituzionale, qualificabile come danno-evento. In tal caso, infatti, come in ogni altra circostanza in cui si abbia una lesione di un bene primario della persona (27), da cui non scaturiscano danni patrimoniali o morali (28), il danno si produrrà nel momento stesso in cui l'evento illecito si compie (29). La distinzione effettuata dai giudici di legittimità tra danno-evento e danno-conseguenza, sulla quale non è dato qui dilungarsi (30), può conside-

(26) Sulle potenzialità lesive della rete, con un'attenzione particolare ai diritti della personalità, v. F. DI CIOMMO, *Internet, diritti della personalità e responsabilità aquiliana del «provider»*, in *Danno e resp.*, 1999, 754; ID., *I profili di responsabilità del commercio elettronico*, in TRIPODI-SANTORO-MISSINEO, *op. cit.*, 485; nonché G. CASSANO, *Internet e diritti della persona*, in ID. (a cura di), *Internet. Nuovi problemi e questioni controverse*, cit., 9.

(27) La corte sembra ritenere che il danno-evento riguardi solo le persone fisiche (v. punto 6.5 dell'ordinanza). Tale impostazione è certamente corretta nell'ottica tradizionale che non riconosceva in capo agli enti l'esistenza di diritti della personalità (*ex multis*, v. Trib. Milano 18 settembre 1989, *Foro it.*, Rep. 1990, voce *Danni civili*, n. 68, e *Dir. informazione e informatica*, 1990, 144), ma deve fare i conti con la giurisprudenza più recente, la quale, al contrario, ammette che anche gli enti giuridici hanno diritto al risarcimento dei danni c.d. non patrimoniali — oltre che, eventualmente, dei danni morali e patrimoniali — in caso di lesione della reputazione e dell'onore, nonché in caso di violazione del diritto al nome, alla riservatezza, all'immagine, all'identità, ecc. (così, Cass. 3 marzo 2000, n. 2367, *Foro it.*, Rep. 2000, voce cit., n. 183, e, per esteso, *Danno e resp.*, 2000, 490, con nota di V. CARBONE; 5 dicembre 1992, n. 12951, *Foro it.*, 1994, I, 561, con nota di F. SALERNO, e *Corriere giur.*, 1993, 584, con nota di V. ZENO ZENOVICH).

(28) La corte, nell'ordinanza in rassegna (v. ad esempio il punto 6.3), qualifica danni-conseguenza — oltre a quelli strettamente patrimoniali, sui quali *nulla quaestio* — i danni morali (cfr. Cass. 30 novembre 2000, n. 15330, *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Danni civili*, n. 196). *Contra*, da ultimo, Cass. 30 marzo 2001, n. 4733, *id.*, Mass., 391, secondo la quale il danno morale si verifica «in coincidenza dell'evento dannoso; pertanto è con riferimento a tale momento che, se non si tratta di illecito permanente, [esso] deve essere riscontrato e liquidato, senza alcuna considerazione per fatti o eventi successivi».

(29) G. ALPA, *Danni alla persona e danni alla personalità*, in *Resp. civ.*, 1979, 3, osserva che «per il danno alla persona si deve ricorrere a una nozione che non può che essere diversa dal danno alla persona e alla proprietà; si tratta di un danno materiale ed oggettivo che si reca nel momento stesso in cui si ha l'uso dell'immagine, la diffusione di notizie riservate, l'impiego di nome o pseudonimo nei modi non consentiti dall'interessato; il danno è *in re ipsa* e sussiste e deve essere risarcito anche se non ha un immediato riflesso di carattere patrimoniale ed economico». Cfr., da ultimo, M. ROSSETTI, *Risarcita la lesione della reputazione senza prova del danno patrimoniale*, in *Dir. e giustizia*, 2001, fasc. 22, 12.

(30) Su tale distinzione si fonda Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, *Foro it.*, 1986, I, 2053, con nota di G. PONZANELLI, e 2976, con nota di P.G. MONATERI, e *Nuove leggi civ.*, 1986, 6011, con nota di A. GIUSTI; *Nuova giur. civ.*, 1986, I, 534, con nota di G. ALPA; *Resp. civ.*, 1986, 520, con nota di G. SCALFI. Per gli opportuni approfondimenti, v., tra i tanti, C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985; F.D. BUSNELLI, *Figure controverse di danno alla persona nella recente elaborazio-*

news group, questo danno si era verificato dovunque e segnatamente nel luogo di domicilio della parte offesa.

4.1. - Ritiene questa corte che solo in parte possa condividersi detto assunto.

La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica; e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso

arsi fondata in punto di diritto (31), ma riproduce, nel ristretto ambito dei danni c.d. extrapatrimoniali (o, secondo un orientamento vieppiù rampante, esistenziali), il problema relativo alla mancanza — in caso di fatto illecito compiuto a mezzo Internet — di un *forum commissi delicti* predeterminato. Consapevole di ciò, la Cassazione, nel tentativo di limitare le conseguenze derivanti dalla situazione ora descritta, afferma, in verità in modo un po' criptico e arbitrario (32), che «se contemporaneamente è richiesto il risarcimento del danno morale e patrimoniale, oltre che del danno-evento [...], la competenza territoriale rimane quella in cui si sono verificati i primi due e cioè il domicilio dell'offeso-danneggiato». La questione meriterebbe un approfondimento che in questa sede non è dato svolgere.

ne giurisprudenziale, in *Resp. civ.*, 1990, 469; E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996; S. MORELLI, *La lesione dei diritti fondamentali della persona come danno-evento di per sé risarcibile*, in *Danno e resp.*, 1998, 368; M. BONA, *Riflessioni sul risarcimento del danno morale da disastro ambientale: critica ai limiti delineati dalla Corte di cassazione nel caso Seveso e osservazioni sulla distinzione tra danno-evento e danni-conseguenza*, in *Giur. it.*, 1998, 1363; P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. SACCO, *Le fonti dell'obbligazione*, III, Torino, 1998, spec. cap. IX; ID. (a cura di), *Il danno alla persona*, Torino, 2000. In giurisprudenza, v., tra le sentenze più recenti, Cass. 10 maggio 2001, n. 6507, *Foro it.*, Mass., 563; 7 giugno 2000, n. 7713, *id.*, 2001, I, 187, con nota di A. D'ADDA; 29 settembre 1999, n. 10762, *id.*, Rep. 2000, voce *Danni civili*, n. 158, e *Danno e resp.*, 2000, 647, con nota di C. FAVILLI; 21 aprile 1999, n. 3961, *Foro it.*, Rep. 1999, voce cit., n. 147.

(31) In verità, il rapporto tra illecito civile e danno, negli ultimi due secoli, è stato al centro di un dibattito di cui giova ricostruire, sia pure in estrema sintesi, il tratto più significativo. La migliore dottrina del diciannovesimo secolo considerava l'illecito autonomo rispetto al danno ed infatti reputava quest'ultimo soltanto come una conseguenza eventuale dell'illecito. Fu SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlino, 1840, 59, 240, a formulare il concetto di *Rechtsverletzung* con riferimento esclusivo alla lesione del diritto soggettivo altrui prescindendo dall'esistenza di un danno risarcibile. Lo stesso BGB tedesco, del resto, nel § 823, sembra sganciare i concetti di *Eingriff* e *Schaden*. Tale impostazione si diffuse anche in Italia, malgrado qualche autorevole opinione contraria, tanto che VENEZIAN, *Danno e risarcimento fuori dei contratti*, in *Scritti giuridici*, Roma, 1919, 16, reputando irrilevante la concreta realizzazione del danno al fine del perfezionamento del fatto illecito, rilevava come fosse più giusto, nel campo dell'illecito civile, parlare di «opposizione» al diritto altrui, piuttosto che di «violazione». In Italia l'inversione di tendenza cominciò quando, vigente il nuovo codice, F. CARNELUTTI, «*Perseverare diabolicum*», in *Foro it.*, 1952, IV, 97 ss., riprese con forza la tesi già espressa in *Il danno e il reato*, Padova, 1925, 12, per affermare che non vi è violazione del diritto soggettivo altrui senza danno. La dottrina maggioritaria si spostò, dunque, sulla posizione che, prima di Carnelutti, avevano già espresso, tra gli altri, T. BRASIELLO, *I limiti della responsabilità per danni*, Milano, 1956, 330, e R. INVREA, *La nozione di torto*, in *Riv. dir. comm.*, 1929, I, 265, sebbene autorevoli eccezioni si continuo almeno sino alla metà degli anni sessanta. Per una puntuale ricostruzione dell'affascinante vicenda concettuale, v. A. RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Parma, 1962, 10 ss., il quale, tra l'altro, riporta un caso — considerato, sino agli anni cinquanta, di scuola — di illecito senza danno: la lettura di un libro effettuata, in assenza del proprietario, da una persona alla quale quest'ultimo aveva vietato tale utilizzazione. L'esempio dimostra come sia ben possibile che l'illecito, inteso come comportamento contrario ad una regola di condotta, si configuri anche in assenza di danno; dal che si ricava l'opportunità di approfondire ulteriormente in questo senso la riflessione. Ai nostri fini, tuttavia, una rivalutazione delle tesi più antiche consiglierebbe di individuare il *locus commissi delicti* nel posto in cui la regola di condotta è violata, il che, per le caratteristiche tecniche dei nuovi mezzi di comunicazione di massa (in proposito, v. la nota 40), non risulta funzionale all'obiettivo che si sta perseguendo.

(32) La corte giustifica l'affermazione *de qua* facendo un espresso e rapido riferimento al principio di unitarietà del diritto al risarcimento del danno e d'infrazionabilità del giudizio di liquidazione. A ben vedere, tale principio potrebbe portare a sostenere la tesi esattamente contraria e, dunque, potrebbe consentire di ritenere che quando il fatto illecito produca anche danni-evento, poiché questi si manifestano precedentemente a quelli conseguenza, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al giudice del luogo in cui i primi danni si sono prodotti e non al giudice del domicilio del danneggiato.

che ne deriva e pertanto, qualora i due luoghi non coincidono, il *forum delicti* ex art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento (cfr. Cass. 6381/91, *id.*, 1992, I, 436; 2648/69, *id.*, Rep. 1970, voce *Competenza civile*, n. 168; 570/76, *id.*, Rep. 1976, voce *cit.*, n. 74; 9635/87, *id.*, Rep. 1987, voce *Appalto*, n. 88; 5625/89, *id.*, Rep. 1989, voce *Competenza civile*, n. 57).

4.2. - Il problema si pone in relazione ai fatti illeciti con eventi dannosi territorialmente diffusi, sia pure tutti relativi allo

V. - *Illeciti compiuti attraverso mezzi di comunicazione di massa ed esigenze di coordinamento.* Nel motivare il proprio convincimento, la corte, nell'ordinanza in epigrafe, tra l'altro, prende anche in considerazione la giurisprudenza in materia di diffamazione compiuta a mezzo stampa. All'argomento giova dedicare qualche breve considerazione.

L'analogia tra illecito commesso attraverso reti telematiche e illecito commesso attraverso i più tradizionali strumenti editoriali riguarda la possibilità che, in entrambi i casi, sussistano eventi dannosi territorialmente diffusi. In relazione alla seconda tipologia di illeciti, l'orientamento pretorio prevalente, come ricorda il provvedimento in rassegna — partendo dal presupposto che «l'obbligazione per responsabilità extracontrattuale sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica [e che] nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva, [conclude che], qualora i due luoghi non coincidano, il *forum delicti* ex art. 20 c.p.c. deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento» (33) — giunge ad affermare che territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il prodotto editoriale è stampato, in quanto è lì che la notizia diviene per la prima volta pubblica (*locus commissi delicti*), ovvero il giudice del luogo — che però finisce per corrispondere al foro generale — dove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (*forum destinatae solutionis*) (34). Una soluzione analoga è utilizzata in materia di illeciti commessi per mezzo di trasmissioni radiotelevisive (35). La giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, è pervenuta a tale risultato ermeneutico al fine di evitare che la persona offesa possa scegliere, tra i posti in cui il prodotto ritenuto lesivo è diffuso, quello che gli risulta più comodo per incardinare la causa; risultato, quest'ultimo, a cui si sarebbe immanicabilmente approdati riconoscendo la competenza territoriale di qualunque foro in cui il danno si è prodotto (36).

La Suprema corte prende le distanze da tale vicenda pretoria, ma la motivazione sulla base della quale essa compie tale scelta non appare totalmente convincente. I giudici di legittimità, infatti, affermano che i principi ora esposti non possono essere applicati alla diffamazione via Internet in quanto «l'immissione in rete non costituisce ancora evento di offesa alla reputazione, che si avrà solo allorché i visitatori entreranno nel sito ovvero i partecipanti del *newsgroup* leggeranno la comunicazione» (37). E ciò perché non «si può ritenere che la sola idoneità della notizia a ledere l'altrui diritto integri l'evento offensivo di per sé: detta idoneità dell'atto attiene ancora alla condotta e non all'evento».

L'osservazione, in sé assolutamente corretta, non è vincente in

stesso soggetto, e, con riferimento al caso in esame, allorché si tratti di danno alla reputazione causato con mezzi di comunicazione di massa.

La consolidata ed univoca giurisprudenza di questa corte regolatrice la quale sostiene che, in tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del luogo ove il quoti-

quanto a ben vedere essa vale anche per le pubblicazioni editoriali tradizionali. In altre parole, anche il periodico contenente una notizia diffamante, pur manifestando fin dal momento della sua stampa (ma forse anche da prima) idoneità offensiva, non è concretamente produttivo di danno sino a quando non viene letto da qualcuno (38). E, allora, delle due una: o il principio sancito dall'ordinanza in epigrafe a sostegno della decisione in esame vale anche per le pubblicazioni a stampa, nel qual caso c'è da auspicare un deciso e radicale cambio di rotta della giurisprudenza in materia, in modo da giungere a riconoscere che anche in tale contesto il *locus commissi delicti* va individuato così come esposto in massima (39); ovvero si deve muovere alla ricerca di un diverso criterio, atto a giustificare il mantenimento di un regime differenziato per le due categorie di illecito in esame.

Tale seconda via è perseguibile rilevando che, come del resto già anticipato, la giurisprudenza in materia di illecito commesso a mezzo stampa ha eletto il luogo di pubblicazione del periodico come foro territoriale alternativo esclusivamente per individuare un criterio obiettivo atto ad evitare al danneggiante e al danneggiato di compiere attività di *forum shopping*, e dunque prescindendo da ogni valutazione circa la reale produzione del danno patrimoniale in capo al soggetto leso. Poiché la stessa esigenza di certezza nell'individuazione del *locus commissi delicti* si avverte in materia di illeciti commessi a mezzo Internet, ma le circostanze fattuali sono diverse, in quanto nel campo dell'editoria telematica non esiste un luogo fisico di pubblicazione e non esiste un obbligo legale di registrazione presso un tribunale (40), si può decidere di individuare il foro territoriale alternativo così come ha fatto la corte nel caso in rassegna, malgrado da ciò consegua che i criteri per individuare la competenza in parola, in relazione allo stesso fatto illecito, mutano radicalmente a seconda del mezzo attraverso il quale il fatto viene compiuto.

(38) Così, anche IANNICELLI, *op. cit.*, spec. 3369 s.

(39) Anche la giurisprudenza (v., tra le altre, Cass. 2 agosto 2000, n. 10120, *cit.*, e 16 maggio 1995, n. 5374, *Foro it.*, Rep. 1996, voce *Competenza civile*, n. 97, e, per esteso, *Giur. it.*, 1996, I, 1, 200) che sostiene la possibilità per il danneggiato di adire, oltre che il tribunale del luogo in cui il periodico è stampato, anche quello del luogo in cui il periodico ha avuto la prima concreta diffusione pubblica, non distingue il danno-evento dal danno-conseguenza al fine di individuare il giudice competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

(40) In Internet manca un luogo fisico di pubblicazione dei materiali immessi in rete e, ammesso (e non concesso) che il caricamento sul *server* possa essere considerato alla stregua della pubblicazione, la stessa ubicazione fisica del *server*, al contrario di quanto avviene per il luogo di pubblicazione degli stampati, rimane in concreto, da un lato totalmente impercettibile per il danneggiato, dall'altro facilmente gestibile dal danneggiante che può scegliere senza troppa fatica (*id est* senza dover sostenere spese eccessive) di ubicare il proprio *server* dove preferisce o di avvalersi di un *server* posto in un luogo gradito (con tutti i problemi, anche di diritto internazionale privato, che ciò comporta).

Ciò detto, non è chiaro perché, secondo IANNICELLI, *op. cit.*, nota 51, sottolineare ai nostri fini che nell'ordinamento italiano, in caso di illeciti commessi a mezzo stampa — a differenza degli illeciti realizzati a mezzo Internet — il luogo fisico di pubblicazione (stampa ovvero consegna delle copie alle autorità competenti, come disposto dalla l. 374/39) è sempre individuabile con certezza e relativa semplicità, costituirebbe un «fuggevole rilievo, di sapore palesemente formalistico». E, al contrario, come si è appena detto nel testo, rappresenta il dato, tutt'altro che «formalistico», che ha, fino ad ora, supportato la consolidata giurisprudenza in materia di danni prodotti a mezzo stampa. Così sembra reputare anche la Cassazione, che, nell'odierna ordinanza, in particolare al punto 5.3, riprende e segue il «rilievo» in parola (allo stesso modo si comporta, nel primo commento all'ordinanza *de qua*, P. RICCHIUTO, *Solo un intervento delle sezioni unite può porre fine al caos interpretativo*, in *Guida al dir.*, 2002, fasc. 21, spec. 54 s.). V. anche la nota 42.

Vale, inoltre, la pena notare che la l. 62/01, *Le leggi*, 2001, I, 1384 — i cui art. 1 e 3 sembrerebbero, in qualche modo, equiparare l'editoria elettronica a quella tradizionale — rende obbligatoria la registrazione presso le autorità competenti (ma la reale precettività di tale obbligo è discussa in dottrina; v. DI CIOMMO, *Dispute sui «domain names»*, *cit.*, nota 39) solo per un esiguo numero di operatori telematici. A cagione di ciò, essa non sembra atta ad incidere sulla materia in esame (*contra*, RICCHIUTO, *op. cit.*, 58).

(33) Cfr. Cass. 5 giugno 1991, n. 6381, *Foro it.*, 1992, I, 436; 14 dicembre 1989, n. 5625, *cit.*; 23 dicembre 1987, n. 9635, *id.*, Rep. 1987, voce *Appalto*, n. 88.

(34) Tra le pronunce più recenti, v. Cass. 11 aprile 2000, n. 4599, *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Competenza civile*, n. 142; 1° giugno 1999, n. 5299, *id.*, Rep. 1999, voce *cit.*, n. 138. Per una soluzione diversa, v. Cass. 2 agosto 2000, n. 10120, *id.*, Rep. 2000, voce *cit.*, n. 139, a tenore della quale «in tema di risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a decidere la causa, a norma dell'art. 20 c.p.c., è alternativamente il giudice del luogo ove il quotidiano è stampato o dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, ovvero il giudice del luogo dove il danneggiante ha la residenza o il domicilio».

(35) Così, da ultimo, Cass. 14 luglio 2000, n. 9369 (*Foro it.*, 2001, I, 3358, con nota di L. IANNICELLI), secondo cui «in tema di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente a diffusione di una trasmissione televisiva, è competente a decidere la causa, con riferimento al *forum commissi delicti*, a norma dell'art. 20 c.p.c., il giudice della località dove sono situati gli studi televisivi nei quali è stato realizzato e diffuso il programma televisivo, poiché è in tale momento che la notizia diviene pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto, e si concretizza così l'illecito nella sua interezza». V. anche Cass. 18 agosto 1992, n. 9600, *id.*, Rep. 1993, voce *Provvedimenti di urgenza*, n. 36, e *Dir. informazione e informatica*, 1993, 107, con nota di M.G. LODATO; 21 maggio 1984, n. 3112, *Foro it.*, Rep. 1984, voce *cit.*, n. 58; 9 marzo 1981, n. 1309, *id.*, 1981, I, 1592.

(36) Tale opinione — peraltro seguita da giurisprudenza largamente minoritaria — è presente in dottrina. Cfr. A. VANZETTI-V. DI CATALDO, *Diritto industriale*, 3^a ed., Milano, 2000.

(37) Per una precedente affermazione dello stesso principio, sebbene in ambito penale, v. quanto riferito nella nota 13.

diano è stampato e dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò, idonea a pregiudicare l'altrui diritto (*forum commissi delicti*), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la residenza o il domicilio (*forum destinatae solutionis*), essendo l'obbligazione da fatto illecito un debito di valore

Se, invece che procedere per quella che si è definita seconda via (v. *supra*), si vuole compiere una più organica, e forse necessaria, rivisitazione dell'intera materia (41), allora non si potrà prescindere da una considerazione di fondo: quando il fatto illecito, con qualunque mezzo commesso (editoria tradizionale, elettronica, telematica, radiotelevisiva), produce danni-conseguenza, il *locus commissi delicti*, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sarà sempre quello in cui si è prodotto il danno prevalente e dunque, «verosimilmente», quello del domicilio del danneggiato (42). Tale conclusione consentirebbe di fare, una volta per tutte, chiarezza sulla competenza territoriale alternativa in caso di fatto illecito, così restituendo alla giurisprudenza in materia quella organicità e quella coerenza di cui essa sembra, attualmente, difettare. In altre parole, la pronuncia in epigrafe potrebbe costituire l'occasione per rivedere il problema in parola e, finalmente, fornire una soluzione in grado di far operare gli stessi principi in relazione ad ogni tipo di illecito realizzato a mezzo stampa, radiotelevisione o Internet (43).

VI. - *Una chiosa critica.* L'avverbio «verosimilmente», utilizzato nell'ordinanza in epigrafe e virgolettato anche nella parte finale del paragrafo precedente, lascia aperta una questione ulteriore: può il danneggiato, caso per caso, provare che il danno prevalente si è concretizzato in un luogo diverso da quello del proprio domicilio, ovvero la presunzione che su di questo fa leva va considerata insuperabile?

Rispondere affermativamente al primo dei due quesiti — ma non è detto che questa sia la strada preferita dal collegio decidente — vuol dire rispettare il dato sostanziale, ma, allo stesso tempo, sacrificare l'esigenza processuale di individuare con certezza il foro competente (44). Se è vero che in molti casi per il danneggiato sarà impossibile provare detta prevalenza al fine di adire un giudice piuttosto che un altro, è altresì vero che in altri casi egli avrà buon gioco a munirsi di una simile prova a seconda del foro in cui preferisce incardinare la causa e senza che la controparte sia realmente in grado di contestare sul punto l'assunto attoreo (45). Tutto ciò palesa le difficoltà applicative a cui rischia di andare incontro, così come formulato, il principio espresso dall'ordinanza in epigrafe. Meglio, allora, sarebbe stato affermare a chiare lettere che il giudice del domicilio del danneggiato, alla luce delle osservazioni svolte dalla Cassazione, è competente, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in forza di una presunzione insuperabile. Questa soluzione, infatti, pur sacrificando in concreto il dato rappresentato dalla produzione effettiva del danno, realizza in astratto, e ciò dovrebbe bastare, un corretto temperamento tra nozioni di diritto sostanziale (a tenore delle quali, giova ripeterlo, non c'è illecito senza danno) ed esigenze processuali.

FRANCESCO DI CIOMMO

(41) Questo sembra l'auspicio della prima dottrina che ha commentato l'ordinanza in epigrafe. V. RICCHIUTO, *op. cit.*, 54, il quale rileva che «il contenuto della decisione costituisce un precedente che va ben al di là del mero 'ambiente Internet'».

(42) Chi scrive non ha mai pensato (cfr. IANNICELLI, *op. cit.*, nota 51) che nell'individuazione del *forum commissi delicti* sia corretto distinguere tra illecito commesso a mezzo stampa ed illecito commesso a mezzo Internet, radio e televisione. Piuttosto, nella più volte citata nota dal titolo *Dispute sui «domain names», fatti illeciti compiuti via Internet ed inadeguatezza del «locus commissi delicti»*, si rilevava come, pur volendo individuare il *locus commissi delicti* nel luogo di pubblicazione del prodotto editoriale, così come fa la giurisprudenza prevalente in materia di stampa (ma su questa soluzione non si esprimeva alcun giudizio di merito), per gli illeciti a mezzo Internet, radio e televisione manchino i riferimenti geografici, sicuri e precisi, necessari per portare concretamente a compimento detta operazione ermeneutica. Da questo «rilievo» si ricavava una sola conseguenza: la soluzione tradizionalmente adottata in materia di illeciti compiuti a mezzo stampa, corretta o meno che sia, non può in alcun modo essere adoperata nei diversi contesti in parola.

(43) Non c'è dubbio che questa soluzione produca un vantaggio per il danneggiato, visto che impone di considerare come foro territoriale alternativo il suo domicilio, e tuttavia ciò non appare contrario allo spirito dell'art. 20, il quale sembra finalizzato esclusivamente a consentire l'individuazione, possibilmente senza incertezze, di un foro che consenta all'attore di adire un giudice che meglio dovrebbe poter conoscere della causa.

(44) Questa sembra la soluzione propugnata da IANNICELLI, *op. cit.*

(45) L'imprenditore che abbia sofferto un danno alla propria immagine potrebbe aver buon gioco ad incardinare la causa in un certo tribunale, non corrispondente a quello di proprio domicilio, dimostrando che proprio in quel luogo egli ha subito, ad esempio, una maggiore contrazione delle vendite del suo prodotto.

il cui adempimento va effettuato al domicilio che il debitore aveva al tempo della scadenza (Cass. 11 aprile 2000, n. 4599, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 142; 1° giugno 1999, n. 5299, *id.*, Rep. 1999, voce cit., n. 138; 24 novembre 1999, n. 13042, *id.*, 2000, I, 3577; 16 maggio 1995, n. 5374, *id.*, Rep. 1996, voce cit., n. 96; 29 marzo 1995, n. 3733, *id.*, Rep. 1995, voce cit., n. 81; 22 maggio 1992, n. 6148, *id.*, 1993, I, 2919; 23 ottobre 1991, n. 11269, *id.*, 1992, I, 1830).

La corte ha ritenuto che per risolvere la questione bisogna tener presenti i principali riferimenti normativi, costituiti dall'art. 25 Cost. (inviolabilità del giudice naturale), dall'art. 2043 c.c. (clausola generale di responsabilità aquiliana) e dall'art. 20 c.p.c. (foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).

Pertanto, in presenza di condotte illecite consumate mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa (quali sono i periodici, destinati per la loro natura alla diffusione sull'intero territorio nazionale), l'individuazione del giudice competente a decidere sul preteso risarcimento del danno (e, quindi, il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio) non può prescindere dall'esigenza di stabilire un principio unico e predeterminato, atto ad evitare che la parte offesa scelga di proprio arbitrio il giudice innanzi al quale chiamare il presunto autore del fatto lesivo.

4.3. - Sulla scorta di tali premesse, l'orientamento giurisprudenziale sopra menzionato rileva che l'evento dannoso, allorché consista nella lesione di diritti della personalità, non può ritenersi localizzato esclusivamente nel luogo dove il titolare del diritto leso ha il suo domicilio — inteso come luogo nel quale egli intrattiene le principali relazioni sociali e professionali — ma deve considerarsi verificato in tutti i luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa.

La diffusione dell'evento su tutto il territorio impone, allora, di ancorare la scelta della competenza ad un luogo certo e ben individuato, la cui identificazione prescinda dall'accertamento di elementi variabili, quali sono il domicilio del danneggiato, che potrebbe in ipotesi mutare nell'intervallo intercorrente tra il verificarsi del fatto illecito e la proposizione dell'azione. Questo luogo certo altro non può essere se non quello in cui il periodico è pubblicato, atteso che quello è il luogo nel quale la notizia stampata diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare l'altrui diritto.

5.1. - Indipendentemente dalla condivisibilità di tali principi in tema di diffamazione commessa a mezzo della stampa, allorché l'offesa alla reputazione è realizzata attraverso un sito o un *newsgroup* Internet, ritiene questa corte che non possano essere applicati gli stessi principi. Qualora l'agente immetta il messaggio in rete, utilizzando uno spazio *web*, e quindi creando un sito, ovvero utilizzando un c.d. *newsgroup* (che è, in buona sostanza, un *forum* a cui possono accedere tutti gli iscritti) come nella fattispecie, la comunicazione deve ritenersi effettuata verso tutti i possibili visitatori del sito o i partecipanti del *newsgroup*.

Senonché l'immissione in rete non costituisce ancora evento di offesa alla reputazione, che si avrà solo allorché i visitatori entreranno nel sito ovvero i partecipanti del *newsgroup* leggeranno la comunicazione.

5.2. - Né si può ritenere che la sola idoneità della notizia a ledere l'altrui diritto, integri l'evento offensivo di per sé: detta idoneità dell'atto attiene ancora alla condotta e non all'evento.

Ciò è stato chiaramente rilevato da questa corte in sede penale (Cass. 17 novembre 2000, p.m. in proc. ignoti) che ha osservato che «nel caso in cui l'offesa venga arrecata tramite Internet, l'evento appare temporalmente oltre che concettualmente ben differenziato dalla condotta. Ed invero, in primo luogo, si avrà l'inserimento in rete da parte dell'agente, degli scritti offensivi e/o immagini denigratorie, e solo in un secondo momento (a distanza di secondi, minuti, ore o giorni) i terzi, connettendosi con il sito e percependo il messaggio, consentiranno la verifica dell'evento. Tanto ciò è vero che, nel caso in esame sono bene immaginabili sia il tentativo (l'evento non si verifica perché in ipotesi, per qualsiasi ragione, nessuno visita quel sito), sia il reato impossibile (l'azione è inidonea, perché, ad esempio, l'agente fa uso di uno strumento difettoso, che solo apparentemente gli consente l'accesso ad uno spazio *web*, mentre in realtà il suo messaggio non è mai stato immesso in rete)».

5.3. - Da ciò consegue che il luogo in cui si è verificato l'evento offensivo andrebbe individuato come quello in cui il primo visitatore abbia letto la notizia offensiva.

Sennonché ciò già in astratto diventa di difficilissima, se non di impossibile, individuazione, contrariamente a quanto avviene in tema di offesa arrecata attraverso la stampa. In quest'ultimo caso, infatti, la più risalente giurisprudenza penale, che si pone all'origine dell'orientamento secondo cui il luogo della stampa è luogo in cui è verificato l'evento, si fonda sul rilievo che il semplice deposito presso gli organi competenti degli esemplari previsti dalla l. 2 febbraio 1939 n. 374 rappresenta una forma di pubblicazione dello stampato sufficiente a determinare la responsabilità dell'autore dello scritto a titolo di diffamazione a mezzo stampa, per le offese in esso contenute, in quanto tale deposito realizza una forma di diffusione degli addebiti ed inoltre in quel luogo vi è anche la diffusione delle notizie presso gli addetti alla stampa (Cass. 1° marzo 1972, Irace, *id.*, Rep. 1972, voce *Stampa*, nn. 3, 4; 21 maggio 1974, Ferraresi, *id.*, Rep. 1975, voce *Competenza e giurisdizione penale*, n. 68).

6.1. - Sennonché tali ultime argomentazioni, valide in tema di responsabilità penale, che — nei reati c.d. di evento — sorge con l'evento di lesione del bene giuridicamente protetto, non possono essere trasferite in sede di risarcimento dei danni da responsabilità aquiliana, per espressioni offensive contenute in un sito Internet.

Anzitutto, in questo caso il *provider* mette a disposizione dell'utilizzatore uno spazio *web*, allocato presso un suo *server*, ma l'inserimento dei dati in questo spazio non dipende da alcuna ulteriore attività del *provider* né di altro soggetto, che si trovi presso il *provider* o presso il *server*, ma esclusivamente dall'attività dell'utilizzatore stesso.

Ne consegue che il luogo in cui si verifica l'evento di offesa alla reputazione è, in astratto, quello in cui è avvenuta la prima visita del sito o lettura della comunicazione inoltrata nelle pagine *web* riservate al *newsgroup* (e ciò è già di difficile, se non d'impossibile individuazione per il danneggiato).

6.2. - Inoltre, e soprattutto, vertendosi in tema di responsabilità civile e non penale, la prima sorge allorché è integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., ed è proprio detta norma che pone l'evento di danno, quale elemento essenziale per il sorgere dell'obbligazione risarcitoria.

A tal fine va osservato che secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, anche costituzionale (Corte cost. n. 184 del 1986, *id.*, 1986, I, 2053; n. 372 del 1994, *id.*, 1994, I, 3297) il danno risarcibile, di cui all'art. 2043 c.c., essendo un danno conseguenza, come anche il danno morale di cui all'art. 2059 c.c., non si identifica ontologicamente con l'evento illecito, ma è di esso conseguenza.

Pertanto esso può verificarsi anche successivamente, e come tale, non necessariamente nel luogo dell'evento illecito, generatore del danno civile.

Allorché si adopera la locuzione *forum commissi delicti*, ci si lascia influenzare da una visione penalistica della competenza, per la quale essa coincide con il luogo in cui il delitto si è consumato e cioè, nei reati di evento, con il luogo in cui tale evento si è realizzato e, quindi, il reato si è consumato, poiché in tal luogo si è verificata la lesione dell'interesse tutelato.

In tema di responsabilità aquiliana, invece, il c.d. «evento dannoso», se lo si intende quale evento, conseguente alla condotta e quindi generatore del danno, rientra ancora nel fatto illecito (v. punto 4.1) e quindi, come tale, da solo (in assenza del successivo danno) non è idoneo a generare responsabilità aquiliana.

Il fatto illecito, in assenza di danno, non dà luogo ad alcuna responsabilità aquiliana.

Se lo si intende quale «evento di danno», esso si è risarcibile ed è quindi perfezionata l'obbligazione risarcitoria, ma è solo una conseguenza dell'evento illecito (inteso quale ultima parte del più complesso fatto illecito).

Sennonché, in questo caso, «evento di danno» altro non significa che danno patrimoniale effettivamente verificatosi per il fatto illecito consumato, e non solo potenzialità di danno.

Il discorso è analogo per il danno morale di cui all'art. 2059 c.c.

6.3. - Solo nelle ipotesi in cui il danno attenga anche ad un diritto inviolabile della persona umana, costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.), come il danno biologico o anche lo stesso danno alla reputazione della persona umana in quanto tale (e non alla reputazione professionale, che costituisce un danno patrimoniale), oltre al danno morale ed al danno patrimoniale (ti-

pici danni conseguenza), si può avere un c.d. danno-evento (cfr. Cass. 10 maggio 2001, n. 6507, *id.*, Mass., 563).

Da ciò consegue che, in una rigorosa applicazione sia dell'art. 2043 c.c. (allorché attiene a danni patrimoniali) che dell'art. 2059 c.c., poiché non ci può essere obbligazione se non vi è danno risarcibile e poiché il danno risarcibile non si identifica con l'evento illecito generatore del danno (che è solo una componente — insieme alla condotta ed al nesso di causalità — del fatto illecito), il luogo in cui è sorta l'obbligazione è il luogo in cui si è verificato detto danno, patrimoniale o morale, conseguente al fatto illecito.

Solo nel caso di danno-evento, subito da una persona umana (nella fattispecie, offesa alla reputazione personale, e non a quella professionale: cfr. Cass. 6507/01) il luogo dell'evento illecito coincide con quello del predetto danno, mentre per il danno patrimoniale e per quello morale, detta coincidenza non è egualmente automatica.

6.4. - Né questa interpretazione può essere sospettata d'incostituzionalità in relazione all'art. 25 Cost., in tema di giudice naturale, poiché essa non è altro che l'individuazione del giudice territorialmente competente (come foro facoltativo), ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

Come ha statuito la Corte costituzionale (ord. 20 maggio 1998, n. 176, *id.*, 1999, I, 3111), il principio della precostituzione per legge del giudice naturale è lesa soltanto quando il giudice è designato in modo arbitrario e *a posteriori*, oppure direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere in violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall'art. 25, 1° comma, Cost., ma non anche qualora l'individuazione del giudice competente sia operata dalla legge sulla scorta di criteri dettati preventivamente, oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci di costituire una *discrimen* della competenza o della giurisdizione dei diversi organi giudicanti.

Nel precetto dell'art. 25 Cost. non vi è anche quello dell'unicità del giudice competente a decidere, ma solo della precostituzione di esso in base ad elementi oggettivi, altrimenti la previsione di fori facoltativi, di cui all'art. 20 c.p.c., già in astratto, sarebbe incostituzionale, poiché essa prevede almeno altri due giudici competenti territorialmente (quello del *forum destinatae solutionis* e quello del *forum commissi delicti*), oltre quello del foro generale di cui agli art. 18 e 19 c.p.c., rimettendo la scelta del giudice da adire all'attore.

Da ciò consegue che, qualora dall'applicazione dei principi in tema d'individuazione del *forum commissi delicti*, per le peculiarità della fattispecie, siano più i giudici territorialmente competenti, ciò non determinerà l'incostituzionalità dell'art. 20 c.p.c., *in parte qua* (o meglio della norma come interpretata, sotto il profilo del diritto vivente, che dia luogo a questa conseguenza), anche se non può disconoscersi l'opportunità di saggiare la validità di altre possibili interpretazioni che detto inconveniente evitino.

6.5. - Nella fattispecie, poiché il danno è stato lamentato da una persona giuridica, e quindi non poteva che trattarsi — in ipotesi — di danno patrimoniale e danno morale (ed in questi termini è stata proposta la domanda), essendo questi danni-conseguenze, l'obbligazione è sorta esclusivamente allorché i predetti danni si sono verificati, sia pure quale conseguenza dell'evento diffamatorio, e quindi l'obbligazione è sorta nel luogo in cui si è verificato l'impoverimento (Cass. 5 giugno 1991, n. 6381, *id.*, 1992, I, 436) o si è verificato il danno morale.

Ciò comporta che, salva diversa situazione fattuale prospettata dal danneggiato con la sua domanda (ipotesi non ricorrente nella fattispecie), detti danni, se sussistenti, si sono verosimilmente prodotti nel luogo del domicilio del soggetto offeso.

Infatti il danno risarcibile diventa concreto con riferimento agli effetti del discredito che derivano all'offeso danneggiato nel suo ambiente prima e più che altrove.

7.1. - Le diverse possibili interpretazioni «del luogo in cui è sorta l'obbligazione» risarcitoria per fatto illecito consumato tramite offesa alla reputazione in un sito o *newsgroup* Internet non sono sostenibili, a parere di questa corte.

Anzitutto non è sostenibile quella prospettata dal giudice di merito, secondo cui, poiché non può accertarsi dove il primo visitatore abbia visitato il sito, il foro in questione, per illeciti via Internet, non sarebbe applicabile.

Questa soluzione infatti costituisce in pratica un'interpretazione abrogante della norma, in ipotesi di danni da offese alla reputazione tramite Internet.

7.2. - Né è sostenibile che la pubblicazione della notizia vada correlata all'allocatione della stessa, che viene effettuata sul server del provider.

Infatti, a parte il rilievo che il provider, anche se con sede in Italia, può avere servers in ogni posto del mondo e non è dato sapere, quanto meno dal danneggiato, su quale server sia stata allocata la notizia, proprio per quanto sopra detto, l'immissione della notizia sul server è attività che compie il danneggiante offensore, e finché non viene visitata da terzi, nessuno la conosce. Pertanto secondo questa ipotesi d'interpretazione si finirebbe per avere un'obbligazione di risarcimento, per una notizia diffamatoria che, fino alla prima visita del sito, conosce solo l'agente. Infine, come già detto, non può sostenersi l'equazione tra idoneità della notizia a ledere l'altrui diritto alla reputazione e la lesione effettiva della stessa e, inoltre, dei conseguenti danni patrimoniale e morale.

7.3. - Neppure può ritenersi, come sostenuto da qualche giudice di merito e da una parte della dottrina, che, tenuto conto del sistema di diffusione della notizia via Internet, la lesione del diritto deve ritenersi verificata in tutti i luoghi in cui la diffusione della notizia avviene, per cui, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve considerarsi competente ciascun giudice del luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l'altrui diritto.

Infatti questa tesi, a parte il vizio di origine di identificare il danno risarcibile ex art. 2043 e 2059 c.c. con l'evento lesivo della reputazione (il che se è esatto per il danno-evento alla persona fisica, nei limiti sopra trattati, non lo è per il danno patrimoniale e per il danno morale, tipici danni-conseguenze), incorre nel grave inconveniente di rendere estremamente «ambulan- te» la competenza territoriale, attribuendo all'attore una discrezionalità tale da sfociare in una libertà assoluta, oppure — a *contrariis* — di rendere praticamente impossibile a quest'ultimo di provare che effettivamente il luogo indicato sia quello dove vi sia stata la prima visita del sito da parte di uno degli indeterminati potenziali visitatori.

L'esigenza di evitare ciò e quella, già avvertita da questa corte in tema di danni alla reputazione commessi attraverso la stampa, di fissare un criterio certo al fine di individuare un giudice unico in tema di risarcimento del danno, basato sul luogo in cui è sorta l'obbligazione (ai sensi dell'art. 20 c.p.c., rimanendo fermi — ovviamente — l'altro foro facoltativo di cui allo stesso articolo ed i fori generali di cui agli art. 18 e 19 c.p.c.), rimangono soddisfatte dall'individuazione di tale competenza con quella del luogo in cui ha il domicilio il soggetto che ha subito i predetti danni patrimoniali e morali, proprio perché, essendo il domicilio «la sede principale degli affari e degli interessi» (art. 43, 1° comma, c.c.) è quello il luogo «principale» in cui si sono verificati gli effetti negativi dell'offesa alla reputazione.

A tal fine va osservato che è irrilevante l'obiezione che detto domicilio può mutare tra il momento in cui si è verificato l'evento (*rectius*: il danno) ed il momento in cui è proposta la domanda. Infatti ciò che conta è esclusivamente il domicilio del soggetto offeso al momento in cui è sorta l'obbligazione, poiché è in quel momento che si è prodotto il danno.

Se contemporaneamente è richiesto il risarcimento del danno morale e patrimoniale, oltre che del danno-evento dell'offesa alla reputazione personale effettuata tramite un sito o un *newsgroup* di Internet, la competenza territoriale rimane quella in cui si sono verificati i primi due e cioè il domicilio dell'offeso-danneggiato, per i principi dell'unitarietà del diritto al risarcimento del danno e del suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (Cass. 10702/98, *id.*, 1999, I, 2622).

8.1. - L'interpretazione suddetta risponde a criteri che si pongono in armonia con quelli che, sebbene adottati dal legislatore per altre fattispecie e tali da escludere l'ipotizzabilità di un'interpretazione analogica, tuttavia presentano indubbi punti di contatto con quella in esame.

Con riferimento al criterio del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», utilizzato dall'art. 5, n. 3, della convenzione di Lugano 16 settembre 1988 sulla giurisdizione, ratificata dalla l. 10 febbraio 1992 n. 198 — analogo all'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale — la giurisdizione in ordine ad una domanda di risarcimento dei danni conseguenti ad una diffamazione internazionale a mezzo stampa appartiene, oltre che al giudice dello Stato del convenuto responsabile dell'illecito, anche al giudice del domicilio del danneggiato o del luogo ove questi sostenga di aver subito un pregiudizio alla sua reputazione, quando la pubblicazione sia distribuita in questo Stato (Cass., sez. un., 27 ottobre 2000, n. 1141/SU, *id.*, Rep. 2000, voce *Giurisdizione civile*, n. 104; Corte giust. 7 marzo 1995, causa C-68/93, *Shevill e altro c. Soc. Presse Alliance*, *id.*, 1995, IV, 331).

A tal fine va rilevato, anzitutto, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la nozione di «materia di delitti o quasi-delitti» di cui all'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 va considerata come nozione autonoma comprendente ogni azione che verte sulla responsabilità del convenuto e che non si ricollega alla «materia contrattuale» ai sensi dell'art. 5, n. 1, della convenzione (Corte giust. 27 settembre 1988, causa 189/87, *Kalfelis c. Banca Schröder*, *id.*, 1990, IV, 345).

8.2. - Inoltre le sezioni unite di questa corte hanno ritenuto che nell'ipotesi di delitti e quasi delitti, per «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» ai sensi dell'art. 5, n. 3, della convenzione di Bruxelles, deve intendersi anche quello in cui si determina l'evento danno e quindi l'impoverimento patrimoniale del soggetto che si pretende leso (Cass., sez. un., 9 giugno 1995, n. 6499, *id.*, 1997, I, 562).

9.1. - Un ulteriore argomento di sostegno dell'interpretazione prospettata si può trarre dal 4° e 5° comma dell'art. 30 l. n. 223 del 1990 (disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), che ha individuato, con esclusivo riferimento ai reati di diffamazione commessi attraverso l'impiego del mezzo radiotelevisivo, il giudice territorialmente competente in quello del luogo di residenza della persona offesa, allorché venga a quest'ultima attribuito un fatto determinato.

Il giudice delle leggi, nel pronunciarsi per la legittimità costituzionale di tale differente regolamentazione (Corte cost. n. 42 del 23 febbraio 1996, *ibid.*, 1670), ha trovato la sua giustificazione nella particolare natura, forza e diffusività del mezzo impiegato e nell'esigenza d'attenuare l'evidente squilibrio delle posizioni che, nell'azione diffamatoria consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, è dato constatare tra chi commette il reato e chi si trova, invece, a subire le conseguenze lesive; sicché, l'individuazione del giudice competente con riferimento al luogo di residenza della persona offesa (anziché al luogo di consumazione del reato, come prescritto dal 1° comma dell'art. 8 c.p.p.) appare giustificata in quanto strumento destinato a rendere più agevole la possibilità di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della propria residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione, con minore dispendio di tempo e di risorse economiche.

Peraltro, il giudice del luogo di residenza della persona offesa può ritenersi l'organo più idoneo al giudizio, in relazione alla sua presumibile vicinanza con il luogo di svolgimento di quei fatti determinati, la cui attribuzione integra il reato di diffamazione aggravata.

Infine, nell'ipotesi di accertata sussistenza dell'azione diffamatoria, la sentenza di condanna, ove adottata nel luogo di residenza del soggetto leso, sarà in grado di avere una maggiore efficacia riparatoria, collegata alla più ampia conoscenza che la stessa sentenza potrà ottenere nell'ambiente sociale normalmente frequentato da tale soggetto.

9.2. - Né si può ritenere che proprio questo speciale intervento del legislatore dimostri come, senza una specifica disposizione in materia civile, sia impossibile giungere all'interpretazione, qui sostenuta dall'art. 20 c.p.c. (cfr. Cass. n. 13042 del 1999, *id.*, 2000, I, 3577).

Infatti l'intervento del legislatore era necessario nell'ambito processualpenalistico, in quanto, stanti i principi che presiedono alla competenza penale, essa va determinata con riferimento al luogo in cui il delitto si è consumato e quindi, nei reati di evento, al luogo in cui l'evento si è verificato (art. 8 c.p.p.).

In materia civile, invece, il luogo rilevante, ai fini del sorgere dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, e quindi del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c., non è il luogo dell'evento illecito ma il luogo del danno conseguente (o se si vuole del successivo evento di danno), per cui proprio dal coordinamento dell'art. 20 c.p.c. e degli art. 2043 e 2059 c.c., si giunge alla

suddetta interpretazione, senza la necessità di un ulteriore intervento legislativo.

10. - Pertanto, poiché il luogo del domicilio dell'attrice, che assume di aver subito danni patrimoniali e danni morali dalle espressioni, assunte come offensive ed attribuite al convenuto nell'ambito di *newsgroup* posto in Internet, è Lecce, competente territorialmente a decidere la causa è il Tribunale di Lecce.

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 24 aprile 2002, n. 6040; Pres. CARBONE, Rel. LUCCIOLI, P.M. RAIMONDI (concl. conf.); Willy Vogel AG (Avv. FANO, GINELLI) c. Soc. Interproind lubrificazione industriale - Divisione della I.K. Interklimat (Avv. MANDARA, VISCONTI, DE MURO), Soc. Berger Vogel. *Regolamento di giurisdizione*.

Giurisdizione civile — Provvedimenti cautelari e istruttori — Sentenza straniera sul merito — Regolamento preventivo — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 37, 41).

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è precluso né dai provvedimenti cautelari, né dalle ordinanze ammissive delle prove, né dall'emanazione all'estero di una sentenza di merito. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 15 marzo 2002, n. 3878; Pres. MARVULLI, Rel. VIDIRI, P.M. GOLIA (concl. conf.); Sorrisi (Avv. GARRAFFA) c. Ausl n. 6 di Palermo e altri. *Regolamento di giurisdizione*.

Giurisdizione civile — Reclamo cautelare — Regolamento preventivo — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 37, 41, 669 *terdecies*).

Il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dopo che sia stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza con la quale il giudice della cautela abbia declinato la giurisdizione, è inammissibile. (2)

(1-7) Da questi provvedimenti ricaviamo le ultime notizie sulla giurisprudenza delle sezioni unite e dei giudici di merito sul regolamento di giurisdizione.

Anzitutto, va segnalato che la l. 24 marzo 2001 n. 89, riformando l'art. 375 c.p.c., ha imposto alla Cassazione di pronunciare con ordinanza in camera di consiglio sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza (v. CIVININI, *Il nuovo art. 375 c.p.c.: il diritto a un processo in tempi ragionevoli in Cassazione*, in *Foro it.*, 2001, V, 150). Per conseguenza, i primi quattro provvedimenti in epigrafe, pur provenendo dalle sezioni unite e pur avendo deciso delle istanze di regolamento, hanno forma di ordinanza.

La nuova legge si spiega con la teoria secondo la quale «fare» un'ordinanza sarebbe molto più facile e più sbrigativo che «fare» una sentenza. Ergo, ne guadagnerebbero i giudici e le parti. In realtà, il grado di facilità dipende dall'oggetto del provvedimento e solo in trascurabile misura dalla forma, ma, se la nuova legge servirà a indurre i giudici italiani a essere più concisi almeno quando prendono decisioni assolutamente ovvie, bisognerà esserle grati. Per il momento, è difficile dire: mentre la quarta ordinanza, stringata ed essenziale, è chiaramente in linea con la nuova legge, le prime tre non sono diverse dalle vecchie sentenze.

La prima ordinanza in epigrafe, nel ribadire la costante giurisprudenza delle sezioni unite in ordine all'irrelevanza, ai fini dell'ammissibilità del regolamento, dell'avvenuta pronuncia di un provvedimento cautelare, esclude che le ordinanze ammissive di prova, «chiaramente non definibili sentenze», precludano il ricorso ex art. 41 c.p.c. La tesi è esatta, ma forse non dà il debito rilievo al fatto che, come è ribadito dalla

III

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 7 marzo 2002, n. 3385; Pres. DELLI PRISCOLI, Rel. VIDIRI, P.M. PIVETTI (concl. conf.); Soc. Aeroporti di Roma (Avv. RINALDI BACCELLI) c. Trovò (Avv. BELLI, MAGNO). *Regolamento di giurisdizione*.

Giurisdizione civile — Causa tra privati — Regolamento preventivo — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 37, 41).

Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile nelle cause tra privati. (3)

IV

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 27 febbraio 2002, n. 2958; Pres. MARVULLI, Rel. A. FINOCCHIARO, P.M. MARTONE (concl. conf.); Tafuri e altri (Avv. ZAMPARDI) c. Regione Sicilia e Assessorato agli enti locali della regione Sicilia. *Regolamento di giurisdizione*.

Giurisdizione civile — Sentenza sulla giurisdizione — Regolamento preventivo — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 37, 41).

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche se limitata alla sola giurisdizione. (4)

quarta ordinanza in epigrafe, le sezioni unite ritengono che l'art. 41 cit. deve essere letto come se dicesse «finché non sia intervenuta una decisione sulla causa in sede di merito» (così, Cass. 22 marzo 1996, n. 2466, *id.*, 1996, I, 1635, spec. 1649), tanto che proprio per questo mi ero permesso di dedurre che, a volerle seguire, bisognerebbe sostenere che il regolamento può essere precluso anche dalle ordinanze, ivi comprese quelle sulle prove, che vertono sul merito (v. CIPRIANI, *Le sezioni unite riscrivono l'art. 41 c.p.c. e sopprimono (o quasi) il regolamento di giurisdizione*, *ibid.*, 1637 ss., spec. 1642 s.). Sarebbe perciò opportuno che le sezioni unite chiarissero se la preclusione si ha per effetto delle sentenze o delle decisioni. E, dal momento che ora esse, per regolare la giurisdizione e la competenza, emanano «semplici» ordinanze, sarebbe auspicabile che, nel chiarirlo, evitassero di far leva sulla forma per dedurre che le ordinanze sono meno importanti delle sentenze.

La seconda ordinanza in rassegna, che ha dichiarato inammissibile un regolamento chiesto dopo il reclamo cautelare (e prima che fosse iniziato il giudizio di merito), è corretta nel dispositivo, ma non anche nella motivazione. Il regolamento, infatti, andava dichiarato inammissibile perché non pendeva alcun processo di primo grado sul merito, non in forza della giurisprudenza che, raccogliendo l'ammonimento della Corte costituzionale e prendendo spunto dalla previsione del reclamo cautelare, ha escluso il regolamento durante il procedimento cautelare (cfr., sulla scia di Corte cost. 19 dicembre 1984, n. 294, *id.*, 1985, I, 651, Cass. 22 marzo 1996, n. 2465, *id.*, 1996, I, 1635).

Anche la terza ordinanza in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile un regolamento chiesto per far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente ad un giudizio di lavoro nel quale si discuteva sulla legittimità del provvedimento di sospensione del tesserino di accesso del lavoratore al sedime aeroportuale, sembra corretta nel dispositivo, ma non anche nella motivazione, che è basata sul rilievo che la controversia verteva tra privati. Infatti, la giurisprudenza invocata non aveva escluso il regolamento nelle controversie tra privati (magari! . . .), ma aveva detto che la questione relativa alla proponibilità della domanda tra privati è una questione di merito e non di giurisdizione, come tale non sollevabile col regolamento (cfr. Cass. 15 giugno 1987, n. 5256, *id.*, 1987, I, 2015). Quindi, nella specie, il regolamento andava dichiarato inammissibile perché non poneva una questione di giurisdizione.

La quarta ordinanza, con la quale le sezioni unite hanno dichiarato inammissibile un regolamento chiesto dopo la pronuncia di una sentenza sulla giurisdizione, non fa una grinza, ma solo perché nella specie la giurisdizione era stata declinata, ossia solo perché, essendo la sentenza del giudice di merito definitiva, il processo non pendeva più in primo grado. Se invece la giurisdizione fosse stata affermata e la sentenza non fosse stata definitiva, il discorso sarebbe stato diverso, perché allora sarebbe stato inevitabile rilevare che l'art. 41 c.p.c., ad onta della «riscrittura» operata dalle sezioni unite nel 1996 (cfr. la citata Cass. 22 marzo 1996, n. 2466), continua a dire che il regolamento si può chiedere finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado (e quindi, direi, anche dopo la parziale dichiarativa di giurisdizione) e non finché non si sia avuta una decisione in sede di merito.

La quinta ordinanza non ha precedenti in termini, ma si pone in con-